

ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:

La Camera,

premessi che:

con decreto interministeriale n. 375 dell'11 dicembre 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2000, il Governo ha varato il nuovo Regolamento per disciplinare le modalità di fornitura dei carburanti destinati all'agricoltura;

il nuovo Regolamento ha introdotto una impressionante quanto inutile pletora di complicazioni burocratiche, costituite da dichiarazioni e controlli incrociati, di natura meramente cartacea, che coinvolgono, in un vortice caotico, aziende agricole, depositi fiscali, depositi commerciali, uffici regionali, uffici provinciali, Uff. Guardia di Finanza e qualsiasi altro soggetto operante nel settore;

tali appesantimenti burocratici hanno inoltre l'aggravante di non tutelare l'interesse dell'Erario;

in particolare appaiono penalizzanti oltretutto insostenibili le seguenti misure:

a) l'anticipo dell'accisa da parte del titolare del deposito commerciale, certamente non compensata da un generico diritto ad un rimborso periodico;

b) l'anticipo dell'IVA pagata con l'aliquota del 20 per cento e recuperata con l'aliquota dimezzata al 10 per cento, con tempi di rimborso della differenza notoriamente estenuanti ed antieconomici;

c) l'obbligo di prestare idonea garanzia mediante fidejussione bancaria sulla differenza dell'accisa tra il valore normale e quello agevolato, pari a lire 576 a litro sull'intero volume delle vendite eseguite nell'arco di un semestre solare, in considerazione del costo esagerato di tali garanzie, finanziariamente insostenibili per la maggioranza degli operatori, sottoposti ad oneri

nell'ordine di svariati miliardi di lire sempre a condizione, peraltro, che gli istituti di credito siano disponibili a concederle;

d) l'assenza di garanzie per il rivenditore in ordine alle procedure di consegna dei carburanti, che comportano una pesante assunzione di responsabilità anche da parte degli autisti incaricati del trasporto e della consegna;

e) le ingiustificate disparità economiche, finanziarie ed operative tra operatori con diverse tipologie di deposito, e l'illogicità nel concedere una agevolazione fiscale scaricando sul privato una serie di mansioni che esulano del tutto dalla sua normale attività imprenditoriale e comunque, dai suoi doveri;

f) la grave difformità del contenuto del citato Regolamento rispetto agli obblighi imposti in materia dalla direttiva 95/60/CE del 27 novembre 1995 e dal decreto legislativo di recepimento 6 maggio 1999, n. 173 in materia di denaturazione in caso di accise applicate in misura ridotta nonché l'inesistenza di alcun accenno e, tanto meno, prova della sussistenza dei requisiti per l'applicazione di un regime in deroga;

a tutti gli effetti il regolamento citato appare distorsivo della concorrenza e fortemente oneroso di pesanti danni economici agli operatori del settore, ed in particolare ai gestori commerciali della fornitura dei carburanti agricoli in regime agevolato;

anche le regioni, pur esprimendo un sofferto parere favorevole, hanno espresso chiaramente le loro fortissime riserve sul provvedimento, in particolare per le serie complicazioni che deriveranno anche a loro in materia di adempimenti amministrativi e burocratici, al punto che, immediatamente dopo la sua entrata in vigore, alcuni Enti regionali hanno già bloccato le procedure;

appare assolutamente urgente intervenire per scongiurare ulteriori danni

agli operatori del settore e alle aziende agricole, oltrech  evitare la pi  che probabile paralisi del sistema di fornitura dei carburanti agevolati per l'agricoltura;

impegna il Governo

a ritirare immediatamente il decreto interministeriale n. 375 dell'11 dicembre 2000 e sopprimere, conseguentemente, il citato regolamento per la fornitura dei carburanti agevolati per l'agricoltura, ripristinando magari con alcuni ammodernamenti, le funzionali e collaudate procedure del decreto ministeriale finanze del 1963, dimostratesi strumento sicuro e capace di garantire l'Erario, nonch  idoneo a consentire agli agricoltori di effettuare i propri acquisti agevolati presso numerosi depositi dislocati su tutto il territorio nazionale, anche tenuto conto che i pochi paesi europei che hanno fondato il loro sistema in materia su procedure diverse, come la Germania, stanno valutando l'opportunit  di adottare quello fino al 31 dicembre 2000 vigente in Italia e inopinatamente modificato.

(1-00506) « Bono, Mazzocchi, Misuraca, Napoli, Rasi, Losurdo, Conti, Polizzi, Colucci, Cuccu, Aloj, Amato, Vitali, Marras, Collavini, Paolone, Santori, Rivelli, Burani Procaccini, Ozza, Galeazzi, Fei, Marino, Vincenzo Bianchi, Cardiello, Divella, Cambursano, Alboni, Armani, Ascierio, Biondi, Marengo, Carlesi, Lucchese, Trantino, Gastaldi, Foti, Armaroli, Lamacchia, Contento, Del Barone, Giancarlo Giorgetti, Prestigiacomo, Fronzuti, Chiappori, Fratta Pasini, Stagno D'Alcontres, Fino, Pezzoli, Antonio Rizzo, Tringali, Palumbo, Antonio Pepe, Martinat, Martinelli, Mitolo, Nania, Neri, Becchetti, Cascio, Zacchera, Marinacci, Giannattasio, Liotta, Domenico Izzo, Maticena, Buontempo, Nuccio Carrara, D'Ippolito, Cola ».

Risoluzione in Commissione:

La VI Commissione,

premesso che l'articolo 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, ha modificato la disciplina tributaria concernente i redditi da lavoro dipendente prodotto all'estero, prevedendo, al comma 8-bis che, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 dell'articolo 48 del Tuir, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni,   determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

tenuto conto del fatto che, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 48 del Tuir, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge;

considerato altres  che l'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, recante « Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'Inps », prevede che i contributi dovuti per i regimi assicurativi relativi a lavoratori italiani operanti all'estero, sono calcolati su retribuzioni convenzionali, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello delle finanze, e determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria;

rilevata la disparit  di trattamento, sotto il profilo tributario, dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia e al-

l'estero, con particolare riferimento ai criteri di determinazione della base imponibile;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative idonee a correggere la suddetta disparità di trattamento, con particolare riferimento alla necessità di escludere dalla base imponibile dei redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, valutando pertanto l'opportunità di prevedere, per tutti i lavoratori italiani operanti all'estero, compresi quelli operanti in Paesi con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, il medesimo sistema di determinazione forfetaria dell'imponibile.

(7-01021) « Benvenuto, Conte, Antonio Pepe, Brunale, Contento, Pistone ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta orale:

BERSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nel corso della trasmissione televisiva « Satyricon » andata in onda il 24 gennaio 2001 su Rai Due, ampiamente e ripetutamente pubblicizzata durante il film proiettato in prima serata in sostituzione della partita di calcio di Coppa Italia rinviata per impraticabilità del campo di Udine, il conduttore Daniele Luttazzi, ad avviso dell'interrogante, ha in più riprese inopinatamente e gravemente offeso il nuovo Par-

tito Socialista Italiano in generale e gli onorevoli Claudio Martelli e Gianni De Michelis in particolare —:

se ritenga che la trasmissione in questione possa ritenersi conforme all'articolo 2 del contratto di servizio tra la Rai ed il Ministero delle comunicazioni. (3-06838)

Interrogazione a risposta in Commissione:

GIOVINE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in Cina è presente un pacifico movimento spirituale denominato Falun Gong;

il suddetto movimento è del tutto innocuo e non è strutturato gerarchicamente e i suoi milioni di adepti si limitano esclusivamente a praticare antiche arti meditative;

è in atto in Cina secondo quanto risulta all'interrogante, una persecuzione generalizzata ai danni dei seguaci del Falun Gong che ha già portato alla cattura ed alla deportazione di migliaia di essi in campi di lavoro con condizioni di vita disumane;

secondo Amnesty International già cento di essi sono stati uccisi e centinaia sono stati sottoposti a tortura da parte della polizia di Pechino —:

se il Presidente ed il Ministro interrogati siano a conoscenza di tali incresciosi avvenimenti;

se in particolare il Presidente del Consiglio si sia reso conto nel suo recentissimo viaggio in Cina delle persecuzioni in atto di cui in premessa;

se il Governo italiano abbia intenzione di intervenire presso il Governo cinese per porre fine alle gravissime violazioni dei diritti umani perpetrate ai danni dei pacifici Falun Gong;

se il Governo italiano intenda attivarsi in seno alle Istituzioni dell'Unione europea affinché l'Unione stessa e i Paesi membri singolarmente, tengano nel giusto conto, nei loro rapporti commerciali e politici con Pechino, la « vocazione » oltremodo illiberale delle Autorità cinesi;